



COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

C/C postale n° 11336336
Part. IVA n° 00466880309

www.comune.reanadelrojale.ud.it

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
CANONE RICOGNITORIO
SUI PASSI CARRABILI,
ACCESSI E DIRAMAZIONI
STRADALI**

**(Art. 22, 26 e 27 del Codice della strada
Art. del Relativo regolamento di esecuzione)**

I N D I C E

ART. 1 - Contenuto del regolamento	pag. 3
ART. 2 - Definizione di passo carrabile, accesso e diramazione	pag. 3
ART. 3 - Autorizzazione alla costruzione	pag. 3
ART. 4 - Ufficio comunale competente	pag. 3
ART. 5 - Rimborso Spese	pag. 4
ART. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione	pag. 4
ART. 7 - Canone ed altri oneri	pag. 4
ART. 8 - Più passi carrabili, accessi o diramazioni ad una stessa unità immobiliare o fondo agricoli	pag. 5
ART. 9 - Passo carrabile, accesso o diramazione a più unità immobiliari o a più fondi agricoli	pag. 5
ART. 10 – Esenzioni	pag. 5
ART. 11 – Esenzioni	pag. 5
ART. 12 - Entrata in vigore	pag. 5
ART. 13 - Norme transitorie e finali	pag. 6
ART. 14- Norme In deroga	pag. 6

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell' autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, accessi e diramazioni, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art 2

Definizione di passo carrabile, accesso e diramazione

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Si intende per accesso e diramazione

- a) Le immissioni per veicoli di una strada privata (sia essa soggetta ad uso pubblico o privato) su una strada comunale o comunque assoggettata a servitù di pubblico passaggio;
- b) Le immissioni per veicoli di un' area privata laterale su una strada comunale o comunque assoggettata a servitù di pubblico passaggio.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nel tratto di strada statale di interesse regionale o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. Chiunque intenda realizzare un passo carrabile comportante opere, deve inoltrare presso l'ufficio tecnico comunale la denuncia di inizio attività (DIA) che deve essere conforme alle vigenti normative edilizie ed urbanistiche ed al regolamento edilizio vigente, nonché conforme alle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione. Dovrà inoltre essere richiesta sempre, l' autorizzazione all' ufficio di Polizia Municipale.
3. Al servizio edilizia privata ed urbanistica e al servizio di Polizia Municipale, è demandata la vigilanza sull'esecuzione delle opere.
4. Per l' apertura di passi carrai su strade statali di interesse regionale e su strade provinciali è necessario il preventivo nulla-osta rispettivamente della Società Friuli Venezia Giulia Strade o della Provincia di Udine.

Art. 4

Ufficio comunale competente

1. Competenti all' istruttoria delle pratiche inerenti i passi carrai sono:
 - a) l'area tecnica per quanto riguarda l' esecuzione delle opere e il rispetto delle norme edilizio urbanistiche e di regolamento;
 - b) l'ufficio vigilanza per quanto riguarda il rispetto delle norme relative al Codice della strada.

3. Competente al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di passi carrai è l'ufficio di Polizia Municipale che provvederà a trasmettere copia dei provvedimenti all'Ufficio Tributi per il seguito di competenza.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione al di fuori di una pratica edilizia devono essere corredate da:

- a) duplice copia dell'estratto di mappa aggiornato con l'individuazione del passo carraio;
- b) duplice copia della documentazione fotografica;
- c) nulla-osta dell'ente proprietario della strada se il passo carraio è posto su strada provinciale o statale di interesse regionale;
- d) fotocopia della denuncia di inizio attività qualora presentata e relativi elaborati progettuali.

Le domande in questione, oltre ad essere corredate dalla sopracitata documentazione, devono riportare l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 5

Rimborso Spese

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dei passo carrabile deve indicare le condizioni e le prescrizioni amministrative, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 come previsto dell'art. 27, comma 5, del Codice della Strada.

2. L'autorizzazione amministrativa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. L'esercizio dei passi carrabili deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

Canone ed altri oneri

Per ogni passo carrabile, accesso e diramazione autorizzati, è dovuto un canone a favore del comune, da corrispondersi in annualità, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinate con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi annualmente.

Al fine dell'applicazione del canone il territorio comunale verrà diviso in due (2) zone:

Zona 1 (comprende la zona industriale e commerciale inglobata nelle vie ex strada statale 13 e via L. da Vinci)

Zona 2 (comprende tutte le altre strade comunali del capoluogo e frazioni).

Art. 8

Più passi carrabili, accessi o diramazioni ad una stessa unità immobiliare o fondo agricoli

In caso di più passi carrabili, accessi e diramazioni ad una stessa unità immobiliare o fondo agricolo, il primo accesso sarà assoggettato al canone per intero, gli accessi oltre il primo saranno assoggettati al canone ridotto al 50%.

Art. 9

Passo carrabile, accesso o diramazione a più unità immobiliari o a più fondi agricoli

Nel caso che più unità immobiliari o più fondi agricoli si servano di un unico passo carrabile, accesso o diramazione, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti per quote uguali dai rispettivi proprietari, salva ripartizione, da accordarsi tra gli stessi, in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo, accesso, diramazione riceve ciascuno di essi. Al versamento è obbligato ogni proprietario per la sua quota stabilita.

Art. 10

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite dalla normativa vigente

Art. 11

Esenzioni

In conformità all'art. 63 della legge 127/97 e al fine di garantire un sistema impositivo equo non è dovuto il canone di cui al presente regolamento qualora il passo carrabile sia stato regolarmente affrancato dalla Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche mediante il pagamento delle 20 annualità del tributo previsto dalla legge.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge ;

Art. 13

Norme transitorie e finali

I passi carrabili e *gli accessi carrabili* già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni del Codice stesso. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 14

Norme In deroga

E' consentito il permanere del passo carrabile **o dell'accesso carrabile** nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e *dell'intensità di traffico*.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29 settembre 2009.

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 2 ottobre 2009 al 17 ottobre 2009.-

Reana del Rojale lì 18 ottobre 2009

IL SEGERARIO COMUNALE
F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela